



DI **STEFANO DE CARLI**
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Per quanto impegnativo possa essere, è indispensabile e doveroso attuare al più presto un “pacchetto” di interventi che consentano di recuperare redditività, tempo e dignità della vita in farmacia

E la chiamano semplificazione...

Attese deluse per chi confidava in una riduzione degli adempimenti per la normativa della privacy. Avevamo dato notizia, su *Punto Effe* del 25 settembre 2008, di tutti gli interventi messi in atto dal ministero della Semplificazione tributaria nella cosiddetta “manovra d’estate” (Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133).

Persa la speranza di potere sostituire con una semplice autocertificazione la redazione del Documento programmatico della sicurezza (Dps), dal momento che il decreto stesso, all’articolo 29, limitava tale opportunità ai «*soggetti che trattano dati personali non sensibili e l’unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi ovvero dall’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale*», tra i quali non rientrano certamente le farmacie, le aspettative erano di potere usufruire delle altre semplificazioni che la “manovra d’estate” demandava all’emanazione di un successivo provvedimento del Garante. Nonostante anche nella passata legislatura fosse stata presentata una proposta di abolizione del documento programmatico della sicurezza per tutte le aziende sino a quindici addetti e tale esigenza di radicale

semplificazione fosse stata ripresa dall’attuale governo, il testo approvato dall’Authority si presenta con sole timide aperture e purtroppo con nessuna innovazione pratica per il mondo della farmacia, pur essendo stato sottoposto al vaglio del ministero presieduto da Roberto Calderoli.

Le modalità semplificate si applicano, infatti, ai soggetti pubblici e privati che:

- ◆ utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili - riferiti a propri dipendenti e collaboratori anche a progetto - quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale (si tratta delle stesse caratteristiche previste per utilizzare l’autocertificazione);
- ◆ trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA: LA FIGURA CHE MANCAVA

Sembra alquanto improbabile, pur non brillando certo il passaggio normativo per chiarezza, che possano essere qualificati “*correnti finalità amministrative e contabili*” tutti i trattamenti dati effettuati dalle farmacie che accedono quotidianamente ai dati persona-

li e sensibili sulle ricette, nella prenotazione degli esami, nei fax e nelle mail inviate e ricevute o quant’altro.

Diverso è il caso delle associazioni sindacali, quali Federfarma, che, se non effettuano la tariffazione delle ricette, possono senz’altro accedere sia all’esimente della compilazione del Dps, (al quale erano obbligate dalla portata dell’articolo 4 punto e) del Codice della privacy che qualifica come “dati sensibili” i dati personali atti a rilevare l’adesione a sindacati), sia a tutte le semplificazioni previste dal provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 in tema di istruzione agli incaricati del trattamento, sistema di autenticazione informatica, sistema di autorizzazione, altre misure di sicurezza, redazione del Dps (qualora necessario), trattamenti senza ausilio di strumenti elettronici.

Niente di nuovo per le farmacie, invece, che devono anzi sottostare a un ulteriore nuovo adempimento, grazioso regalo del formalissimo ufficio del Garante il quale, non ritenendo sufficienti i 215 articoli, oltre ad allegati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha pensato bene di riesumare una figura che il legislatore, con la nuova formulazione del Codice, aveva soppresso e di cui certo non si sentiva la mancanza.

Si tratta dell’*Amministratore di sistema* che il Garante individua nelle «*figure* >

professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti». Bene, l'Autorità pretende ora, in virtù del fatto che tali soggetti sono considerati "critici" per la sicurezza dei dati in quanto possiedono «un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali», che ogni titolare di trattamento, entro il 30 giugno prossimo, nomini uno o più "amministratori di sistema", che altro non sono che i tecnici che hanno accesso ai programmi informatici inviati dalle diverse software house fornitrici della farmacia. E, si badi, tutto questo non è richiesto in forza di una disposizione di legge ma per provvedimento regolamentare, con il quale evidentemente si intende sopperire alle carenze di una già così "sintetica" legislazione. L'onere può sembrare, in sé e per sé, di poco conto ma in realtà la nuova misura richiede una valutazione attenta delle caratteristiche soggettive del nominato, impone una designazione individuale (non sempre agevole dato che i rapporti si intrattengono normalmente con i vertici della software house), la specifica degli ambiti di trattamento concessi, la trascrizione della nomina sul documento programmatico della sicurezza, ovviamente aggiornata in caso di sostituzione e, addirittura, la registrazione degli accessi al sistema di elaborazione.

Ma che, soprattutto, viene a sommarsi alle centinaia di formalità amministrative che contribuiscono ad appesantire in modo insopportabile la gestione aziendale.

Più volte su queste pagine ci siamo lamentati dei pesanti e spesso illogici adempimenti cui è sottoposto il mondo della farmacia. E che lasciano il segno anche nei bilanci, come si riscontra in sede di analisi di questi ultimi, nell'andamento di uno degli indici più utilizzati che è quello del fatturato per addetto. Confrontandone la serie storica nello Studio professionale, il riscontro della sua diminuzione è senza eccezioni e ovviamente si riflette in una contrazione dell'utile netto.

È appena passato il "decreto sui generici" che avrà certamente un'influenza nefasta sui rendimenti aziendali; il braccio di ferro sull'utile lordo ha subito una pesante sconfitta ma la redditività della farmacia si può giocare anche su altri fronti: uno è proprio quello del recupero di efficienza tramite il taglio dei formalismi inutili.

INUTILI BALZELLI E FORMALITÀ

È una battaglia che i rappresentanti sindacali dovrebbero combattere con insistenza e vigore senza peraltro dovere incontrare particolari resistenze da parte delle controparti governative proprio perché, come controaltare, non viene intaccata la spesa pubblica. I campi su cui lavorare sono molteplici sia in ambito amministrativo sia in campo fiscale:

- ◆ la stessa normativa sulla privacy, attualmente inapplicabile (si pensi che, se si dovesse rispettare alla lettera, ogni volta che un collaboratore opera su un terminale dovrebbe accedere con le proprie credenziali...) e inapplicata (solo per fare un esempio: la catena di esenzioni che parte dai medici di base e pediatri per quanto riguarda consenso e informativa, per non parlare delle ricette provenienti dagli specialisti). Occorrono misure concrete e comprensibili, attuabili direttamente da chi lavora in farmacia, senza l'aiuto di esperti esterni;
- ◆ la sicurezza sul lavoro: non è ragionevole applicare alla realtà della farmacia in cui gli incidenti sul lavoro solo eventi assolutamente trascurabili e i cui operatori possiedono già la formazione professionale adeguata, le regole stabilite per la generica categoria dei "datori di lavoro". Con la conseguente e assurda pretesa della partecipazione a dispendiosi e noiosi corsi

di preparazione, ora anche a carico dei dipendenti;

◆ l'igiene degli alimenti, per la quale molte Asl pretendono formalismi del tutto inadeguati a un esercizio in cui gli alimenti stessi costituiscono una frazione delle vendite del tutto marginale, per di più di prodotti già confezionati e per i quali sono comunque già previste accurate ispezioni sanitarie, dimenticandosi che la stessa Circolare del ministero della Sanità n. 11 del 7 agosto 1998, precisa che il sistema di autocontrollo adottato «*deve essere semplice, limitato all'essenziale e compatibile con le dimensioni dell'azienda*»;

◆ l'invio di dati ex articolo 50 e sulla tariffazione delle ricette, limitando anche l'attuale patologica richiesta di utilizzo della tessera sanitaria per il rilevamento dei dati anagrafici;

◆ balzelli e imposte minori quali l'obbligo di iscrizione al Conai (Consorzio imballaggi), la licenza Utif, l'imposta di pubblicità. Tutti adempimenti privi di valore economico per l'amministrazione pubblica, che si potrebbero eliminare o ridurre;

◆ lo scontrino fiscale "parlante": serve la stesura di un decalogo, concordato dall'Agenzia delle Entrate, dei comportamenti da pretendere da parte della farmacia e da parte del contribuente. Si eviterebbe così l'attuale insostenibile situazione in cui il farmacista è ossessionato dalle lamentele dei propri clienti ed è schiavo delle ottusità e rigidità dei Caf;

◆ l'Associazione in partecipazione: è dal 2004 che è stato snaturato fiscalmente il trattamento fiscale di questo istituto, che è l'unico che permette a finanziatori non farmacisti di apportare capitale in farmacia;

◆ i contributi Inps: bisogna mettere mano a una situazione che sta angosciando centinaia di imprese familiari in cui il collaboratore non è laureato. Occorre che finalmente si decida, sulla base di una norma di legge, se e da quando la contribuzione Inps sia dovuta. Un "pacchetto" di interventi certamente impegnativo ma doveroso per recuperare non solo redditività, ma anche tempo e dignità della vita in farmacia.

Il braccio di ferro sull'utile lordo ha subito una pesante sconfitta ma la redditività della farmacia si può giocare su altri fronti: *in primis*, il taglio degli eccessivi formalismi